

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 990)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1965 (V. Stampato n. 1643)

d'iniziativa dei deputati FERRI Mauro e BERTINELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 1965*

**Concessione di un contributo annuo di settantacinque milioni a favore della
Società Umanitaria - Fondazione P. M. Loria**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1965, è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 75.000.000, a favore della Società Umanitaria — Fondazione Prospero Moisè Loria — con sede in Milano (via Daverio 7), riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1893.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Società Umanitaria presenterà al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla Autorità tutoria a' sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,

tra le quali l'Opera Pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 3.

All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.